



CITTA' DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.15.34 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
C.F. 01041300375 P.I.00529971202
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bologna.it

Ordinanza n. 122
prot. 16486 cat. 10/01 fasc. 2015/8

MACELLAZIONE DEI SUINI PER USO PRIVATO Stagione invernale 2015-2016

IL SINDACO

Visti gli artt. n. 1 e 13 del R.D.n. 3298 del 20-12-1928;

Visto l'art.5 della L.R.n.19 del 4-5-1982;

Vista la Legge n. 833 del 3-12-1978;

Vista la Direttiva CE 409/1988

Visto il Reg 1099/2009 (benessere animale)

Vista la deliberazione dell'AUSL di Bologna n° 1 del 18/01/2012; (nuovo tariffario)

Visto il Regolamento 2075/05 CE (presenza trichine nelle carni)

Vista l'Ordinanza 12/04/08 con la quale il Ministero della Salute definisce come allevamento familiare " l'allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentata animali verso altri allevamenti".

Visto il Regolamento locale di Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;

A U T O R I Z Z A

la macellazione a domicilio dei suini destinati al consumo familiare per il periodo 15 novembre 2015 – 1 Marzo 2016

O R D I N A

1. I proprietari di suini che intendono avvalersi della possibilità di macellare gli animali presso il proprio domicilio dovranno effettuare la prenotazione, come di consueto, o in Comune o presso gli uffici veterinari locali con almeno due giorni di anticipo, concordando con il Veterinario Ufficiale l'ora di inizio della macellazione. E' possibile prenotare la visita anche via internet mediante il seguente percorso:

1) Sito internet dell'AUSL di Bologna (<http://www.ausl.bologna.it>)

2) Sulla sinistra della pagina in campo azzurro scegliere Per i cittadini e Macellazione a domicilio. Si aprirà la pagina web di presentazione della prestazione alla fine della quale è riportato il link di collegamento al modulo di prenotazione on line.

2. Le visite sanitarie verranno effettuate solo nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Il suino

macellato dovrà essere presentato in mezzene; è vietato allontanare dal luogo di macellazione organi e visceri prima dell'avvenuta visita sanitaria.

3. Per ragioni di ordine igienico sanitario e ai sensi dell'art. 13 del R.D. 3298/1928 e dell'Ordinanza 12/04/08, la macellazione a domicilio è consentita esclusivamente per i suini allevati (almeno 90 giorni di permanenza presso l'azienda) ed in numero proporzionato (massimo 4 capi) ai componenti il nucleo familiare

4. La macellazione a domicilio è permessa solo per il consumo familiare delle carni ed è vietata la vendita delle carni e dei salumi provenienti da macellazione a domicilio.

5. I suini, prima di iniziare le operazioni di macellazione, dovranno essere storditi con pistola a proiettile captivo o altro mezzo autorizzato e dovranno essere evitate inutili sofferenze. (Reg 1099/2009)

6. Le carni ottenute potranno essere consumate solo dopo l'effettuazione dell'esame trichinoscopico. Dette carni potranno comunque essere lavorate e trasformate, senza allontanarle dalla sede di macellazione.

7. Il compenso per le visite effettuate dal Veterinario dell'Az.U.S.L. è fissato in € 9,00 per ogni capo macellato. Il pagamento della visita avverrà al ricevimento di fattura emessa dall'AUSL di Bologna Si ricorda inoltre che:

Chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del RD 3298/28, è punito ai sensi dell'art. 358 del T.U.LL.SS, modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e la successiva possibile distruzione previsti nella Legge 689/81 e suo regolamento di attuazione.

Chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1500 a € 9000 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLvo 193/07 oppure da € 3000 a € 18000 ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DLvo 193/07;

Chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito consanzione da € 2.000 a € 6.000 ai sensi del DLgs 6.11.2013 n.131, salvo che il fatto non costituisca reato.

Sasso Marconi li 07 novembre 2015

IL SINDACO
Stefano Mazzetti